Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0208(COD)

19.12.2025

EMENDAMENTI
33 - 189

Progetto di relazione
Fernando Navarrete Rojas
(PE778.137v02-00)

Corso legale delle banconote e delle monete in euro

Proposta di regolamento
(COM(2023)0364 – C9-0216/2023 – 2023/0208(COD))

Emendamento 33
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'accettazione delle banconote e delle monete in euro proposte come mezzo di pagamento può essere rifiutata in via eccezionale se il rifiuto è opposto in buona fede, fondato su motivi legittimi e circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario, e se il rifiuto è proporzionato. A titolo esemplificativo il rifiuto può essere giustificato se, ai fini del pagamento di un debito pecuniario, la banconota in euro proposta è sproporzionata rispetto all'importo dovuto al beneficiario, ad esempio se viene proposta una banconota da 200 EUR per il pagamento di un debito inferiore a 5 EUR. A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno dovrebbe essere obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.	(5) L'accettazione delle banconote e delle monete in euro proposte come mezzo di pagamento può essere rifiutata in via eccezionale se il rifiuto è opposto in buona fede, fondato su motivi legittimi e circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario, e se il rifiuto è proporzionato***. Tali criteri devono essere eccezionali e interpretati in maniera rigorosa***. A titolo esemplificativo il rifiuto può essere giustificato se, ai fini del pagamento di un debito pecuniario, la banconota in euro proposta è sproporzionata rispetto all'importo dovuto al beneficiario, ad esempio se viene proposta una banconota da 200 EUR per il pagamento di un debito inferiore a 5 EUR. A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno dovrebbe essere obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

Or. es

Emendamento 34
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'accettazione delle banconote e delle monete in euro proposte come mezzo	(5) L'accettazione delle banconote e delle monete in euro proposte come mezzo

di pagamento può essere rifiutata in via eccezionale se il rifiuto è opposto in buona fede, fondato su motivi legittimi e circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario, ***e*** se il rifiuto è proporzionato. A titolo esemplificativo il rifiuto può essere giustificato se, ai fini del pagamento di un debito pecuniario, la banconota in euro proposta è sproporzionata rispetto all'importo dovuto al beneficiario, ad esempio se viene proposta una banconota da 200 EUR per il pagamento di un debito inferiore a 5 EUR. A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno dovrebbe essere obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.	di pagamento può essere rifiutata in via eccezionale se il rifiuto è opposto in buona fede, fondato su motivi legittimi e circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario, se il rifiuto è proporzionato ***o se l'operazione è effettuata nell'ambito di una vendita a distanza***. A titolo esemplificativo il rifiuto può essere giustificato se, ai fini del pagamento di un debito pecuniario, la banconota in euro proposta è sproporzionata rispetto all'importo dovuto al beneficiario, ad esempio se viene proposta una banconota da 200 EUR per il pagamento di un debito inferiore a 5 EUR. A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno dovrebbe essere obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

Or. en

Emendamento 35
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Tutti i gruppi di popolazione necessitano di determinati beni e servizi e hanno il diritto di accedervi, e dovrebbero quindi poterli pagare in contanti. Nei casi in cui il beneficiario è un ente pubblico, un operatore sanitario o una farmacia, un fornitore di servizi essenziali di pubblica utilità o un fornitore di generi alimentari al dettaglio, è opportuno che viga l'obbligo di accettare contante. Gli Stati membri possono ampliare questo elenco delle entità a cui l'accesso è essenziale. Gli Stati membri possono tuttavia

scegliere di consentire alle microimprese che rientrano in queste categorie di beneficiari di giustificare il rifiuto del contante per motivi di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 36
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è	(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è

opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali ***quali*** uffici postali, supermercati, farmacie ***o*** strutture di assistenza sanitaria***, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali***.	opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali***. In tale contesto, la possibilità di ottenere contante in misura sufficiente e proporzionata, nonché il relativo uso illimitato e non ostacolato nella vita quotidiana e nel pagamento di beni e servizi essenziali, ad esempio negli*** uffici postali, ***nei*** supermercati, ***nelle*** farmacie***, nelle*** strutture di assistenza sanitaria ***e in altri settori dei servizi pubblici, devono essere garantiti in via prioritaria***.

Or. de

Emendamento 37
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri.	(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri.

Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione***, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali quali uffici postali, supermercati, farmacie o strutture di assistenza sanitaria, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali***.	Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione.

Or. de

Emendamento 38
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino ***il livello di*** esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni	(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino ***le*** esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei

unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se***, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se*** lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate ***volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le*** esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso***, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali quali uffici postali, supermercati, farmacie o strutture di assistenza sanitaria, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali***.

pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate ***per far osservare il divieto delle*** esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso***. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero dotare le autorità nazionali competenti di tutte le competenze e risorse necessarie per garantire l'obbligo di accettazione da parte dei beneficiari***.

Or. en

Emendamento 39
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in	(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in

contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso***, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali quali uffici postali, supermercati, farmacie o strutture di assistenza sanitaria, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali***.	contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso.

Or. es

Emendamento 40
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino ***regolarmente*** il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali quali uffici postali, supermercati, farmacie o strutture di assistenza sanitaria, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali.	(6) Al fine di garantire che il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro non sia effettivamente leso da un rifiuto generalizzato e strutturale dei pagamenti in contanti, è necessario che gli Stati membri controllino il livello di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando le operazioni sono effettuate presso locali fisici. È pertanto opportuno che gli Stati membri controllino ***in modo continuativo*** il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti quando questi ultimi sono effettuati presso locali fisici in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Se, alla luce della loro valutazione, l'accettazione dei pagamenti in contanti è garantita sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se lo Stato membro conclude che le esclusioni unilaterali ex ante del contante pregiudicano l'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro in tutto il territorio o in parte di esso, è opportuno che esso adotti misure efficaci e proporzionate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio vietando o limitando le esclusioni unilaterali ex ante del contante in tutto il territorio o in parti di esso, come nelle zone rurali, o in determinati settori ritenuti essenziali quali uffici postali, supermercati, farmacie o strutture di assistenza sanitaria, o per determinati tipi di pagamenti ritenuti essenziali.

Or. en

Emendamento 41
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli Stati membri dovrebbero fornire ai pagatori e ai beneficiari informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.

Or. en

Emendamento 42
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo	(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo

socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione***. Se, alla luce della valutazione effettuata, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione***. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche.

socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche. ***Per agevolare il controllo da parte degli Stati membri, i prestatori di servizi di pagamento e i fornitori di sportelli automatici dovrebbero notificare per iscritto alla propria autorità nazionale competente la chiusura di ciascuno sportello automatico o di ciascuna succursale bancaria e condividere una valutazione volta a stabilire se l'accesso sufficiente ed effettivo al contante continui a essere garantito come definito dagli indicatori comuni. In caso di carenze nell'accesso al contante, il prestatore responsabile della chiusura dovrebbe adottare misure correttive per mantenere un accesso effettivo al contante.***

Emendamento 43
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione. Se, alla luce della valutazione effettuata***, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se*** uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che	(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso per determinati gruppi di popolazione. Se, alla luce della valutazione effettuata ***in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 7, paragrafo 3 bis,*** uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente

offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche.

designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche. ***Tali misure comprendono altresì l'applicazione di sanzioni adeguate.***

Or. es

Emendamento 44
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso	(7) Ai fini di attuare in modo efficace l'obbligo di garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, gli Stati membri dovrebbero controllare regolarmente il livello di accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base di indicatori comuni che consentano raffronti tra gli Stati membri. Tra gli indicatori comuni potrebbero rientrare fattori che incidono sull'accesso al contante, quali la densità dei punti di accesso al contante in relazione alla popolazione, le condizioni di prelievo e di deposito, comprese le commissioni, l'esistenza di varie reti con modalità di accesso diverse per i clienti, le variazioni tra zone urbane e zone rurali e di tipo socioeconomico e le difficoltà di accesso

per determinati gruppi di popolazione. Se, alla luce della valutazione effettuata, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche.

per determinati gruppi di popolazione***. Per agevolare la valutazione, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un meccanismo che consenta alle persone e alle imprese di comunicare potenziali carenze a livello locale***. Se, alla luce della valutazione effettuata, l'accesso al contante è ritenuto sufficiente ed effettivo sul territorio, gli Stati membri non dovrebbero adottare misure specifiche in relazione ai rispettivi obblighi. Dovrebbero tuttavia continuare a controllare la situazione. Se uno Stato membro conclude che l'accesso al contante non è sufficiente né effettivo in tutto il territorio o in parte di esso, o rischia di peggiorare in assenza di provvedimenti, è opportuno adottare misure correttive adeguate volte a porre rimedio alla situazione, ad esempio imporre requisiti geografici in materia di accesso ai prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di prelievo di contante affinché mantengano servizi di gestione del contante presso un numero sufficiente di succursali in cui svolgono attività, o per il tramite di un agente designato per gli enti creditizi che operano esclusivamente online, o affinché mantengano una densità sufficiente di sportelli automatici dove svolgono attività tenendo conto di una buona distribuzione geografica in relazione alla popolazione, anche considerando l'eventuale pooling degli sportelli automatici. ***Ove necessario, possono essere predisposte misure correttive per affrontare particolari carenze a livello locale e richieste di accesso al contante.*** Altre misure correttive potrebbero comprendere raccomandazioni rivolte a enti non creditizi, quali gestori indipendenti di sportelli automatici, dettaglianti o uffici postali, per incoraggiarli a integrare i servizi di gestione del contante offerti dalle banche.

Or. en

Emendamento 45
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Per garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante, i costi associati al mantenimento dei servizi essenziali di gestione del contante, come gli sportelli automatici, i servizi di prelievo e altri mezzi di distribuzione del contante, non dovrebbero dar luogo a meccanismi di compensazione finanziaria per gli intermediari finanziari. L'istituzione dei servizi di prelievo e delle reti di sportelli automatici deriva in gran parte dalle decisioni commerciali di tali stesse istituzioni. In quanto intermediari fondamentali attraverso i quali i cittadini si assicurano l'accesso al contante, le banche e gli altri istituti finanziari non dovrebbero essere rimborsati per svolgere equamente questa funzione pubblica, anche in zone scarsamente popolate o commercialmente meno attraenti. A tale riguardo, i servizi connessi al contante sono parte integrante dei servizi essenziali relativi ai conti di pagamento definiti dalla direttiva 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento), che riconosce esplicitamente la funzione fondamentale del deposito e del prelievo di contante in un conto di pagamento e non prevede alcun meccanismo di compensazione per gli intermediari. Analogamente, a norma della direttiva (UE) 2015/2366 (seconda direttiva sui servizi di pagamento), i prestatori di servizi di pagamento sono soggetti a obblighi intesi a garantire la disponibilità e la continuità dei servizi di pagamento, senza possibilità di ricevere rimborsi pubblici. È opportuno che tale principio sia applicato in modo coerente sia alle infrastrutture digitali che a quelle di gestione del contante, in quanto entrambe le tipologie costituiscono

componenti essenziali dell'accesso dei cittadini al denaro. La compensazione risulterebbe giustificata, ai sensi della sentenza Altmark (C-280/00), esclusivamente laddove gli obblighi siano considerati servizi di interesse economico generale al di fuori della missione economica ordinaria dell'operatore, il che non si verifica in questo caso.

Or. en

Emendamento 46
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dettaglianti offrano ai consumatori prelievi di contante indipendentemente dai loro eventuali acquisti. Questa possibilità, tuttavia, non dovrebbe essere presa in considerazione dagli Stati membri al fine di soddisfare i requisiti in materia di accesso al contante a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 47
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***È opportuno che alla*** Commissione ***sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione relativi a una serie di*** indicatori ***comuni di applicazione generale***	(8) ***Dato il suo ruolo di vigilanza della politica monetaria e della stabilità finanziaria, la BCE dispone di importanti risorse di dati su infrastrutture e servizi***

nella zona euro, che consentano agli Stati membri ***di controllare e valutare in modo efficace l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. In vista della preparazione di tali atti di esecuzione, è opportuno che la Commissione consulti la Banca centrale europea***.	***bancari negli Stati membri dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero monitorare il livello di accesso al contante considerando gli orientamenti indicativi della*** Commissione ***sugli*** indicatori ***considerati pertinenti alla luce dei dati raccolti dalla BCE. La collaborazione tra la Commissione, gli*** Stati membri ***e la BCE contribuirà a garantire che il quadro di monitoraggio sia basato sulle informazioni disponibili e pertinenti. Riconoscendo la diversità degli Stati membri dell'UE, ciascuno di essi avrà la possibilità di definire e adattare la metodologia di monitoraggio sulla base dei dati esistenti e delle specificità locali. Al fine di sostenere lo sviluppo di politiche efficaci, tale flessibilità è essenziale per mantenere l'attinenza e l'applicabilità del quadro di monitoraggio nei diversi contesti nazionali***.

Or. en

Emendamento 48
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione relativi a una serie di indicatori comuni di applicazione generale nella zona euro, che consentano agli Stati membri di controllare e valutare in modo efficace l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. In vista della preparazione di tali atti di esecuzione, è opportuno che la Commissione consulti la Banca centrale europea.	(8) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione relativi a una serie di indicatori comuni di applicazione generale nella zona euro, che consentano agli Stati membri di controllare e valutare in modo efficace l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. ***Gli indicatori comuni dovrebbero essere sviluppati in modo trasparente ed equo, nonché essere resi pubblici.*** In vista della preparazione di tali atti di esecuzione, è opportuno che la

Commissione consulti la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 49
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il contante è un mezzo di pagamento particolarmente resiliente ed efficace in situazioni di emergenza, in quanto può essere utilizzato per pagare quando non vi è fornitura di elettricità o di Internet. Inoltre, non richiede alcuna terza parte o tecnologia per regolare un pagamento di persona ed è istantaneo. A tale riguardo, è essenziale garantire che gli Stati membri siano preparati in modo adeguato a rispondere in diverse circostanze eccezionali, laddove la domanda di contante possa aumentare rapidamente o i pagamenti senza contante siano perturbati in modo significativo. Ciò potrebbe essere dovuto a diverse situazioni eccezionali in grado di interessare sia i cittadini che le imprese, tra cui conflitti militari, tensioni geopolitiche, catastrofi naturali, ambientali o tecnologiche, attacchi ibridi o informatici, interruzioni di corrente o diversi motivi di questo tipo allo stesso tempo. Per conseguire la resilienza complessiva dell'UE in termini di stabilità della circolazione e del flusso di denaro, è importante che tutti gli Stati membri si preparino a tali scenari adottando un piano per la resilienza della gestione del contante o una combinazione di misure volte a rispondere in circostanze eccezionali. Tali piani o combinazioni di misure dovrebbero, per quanto possibile, allinearsi ai piani, alle misure e alle

strategie esistenti ed essere conformi al diritto nazionale applicabile.

Or. en

Motivazione

Il considerando 8 bis chiarisce che uno Stato membro è preparato a garantire l'accesso al contante o a disporre di combinazioni di misure in caso di malfunzionamento dei sistemi di pagamento elettronico, o di grave rischio che ciò si verifichi.

Emendamento 50
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il contante è un mezzo di pagamento particolarmente resiliente ed efficace in situazioni di emergenza, in quanto può essere utilizzato per pagare quando non vi è fornitura di elettricità o di Internet. Inoltre, non richiede alcuna terza parte o tecnologia per regolare un pagamento di persona ed è istantaneo. A tale riguardo, è essenziale garantire che gli Stati membri siano preparati in modo adeguato a rispondere in diverse circostanze eccezionali, laddove la domanda di contante possa aumentare rapidamente o i pagamenti senza contante siano perturbati in modo significativo. Ciò potrebbe essere dovuto a diverse situazioni eccezionali in grado di interessare sia i cittadini che le imprese, tra cui conflitti militari, tensioni geopolitiche, catastrofi naturali, ambientali o tecnologiche, attacchi ibridi o informatici, interruzioni di corrente o diversi motivi di questo tipo allo stesso tempo. Per conseguire la resilienza complessiva dell'UE in termini di stabilità della circolazione e del flusso di denaro, è importante che tutti gli Stati membri si preparino a tali scenari adottando un piano per la resilienza della

gestione del contante o una combinazione di misure volte a rispondere in circostanze eccezionali. Tali piani o combinazioni di misure dovrebbero, per quanto possibile, allinearsi ai piani, alle misure e alle strategie esistenti ed essere conformi al diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 51
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il contante è un mezzo di pagamento particolarmente resiliente ed efficace in situazioni di emergenza, in quanto può essere utilizzato per pagare quando non vi è fornitura di elettricità o di Internet. Inoltre, non richiede alcuna terza parte o tecnologia per regolare un pagamento di persona ed è istantaneo. A tale riguardo, è essenziale garantire che gli Stati membri siano preparati in modo adeguato a rispondere in diverse circostanze eccezionali, laddove la domanda di contante possa aumentare rapidamente o i pagamenti senza contante siano perturbati in modo significativo. Ciò potrebbe essere dovuto a diverse situazioni eccezionali in grado di interessare sia i cittadini che le imprese, tra cui conflitti militari, tensioni geopolitiche, catastrofi naturali, ambientali o tecnologiche, attacchi ibridi o informatici, interruzioni di corrente o diversi motivi di questo tipo allo stesso tempo. Per conseguire la resilienza complessiva dell'UE in termini di stabilità della circolazione e del flusso di denaro, è importante che tutti gli Stati membri si preparino a tali scenari adottando un piano per la resilienza della gestione del contante o una combinazione

di misure volte a rispondere in circostanze eccezionali. Tali piani o combinazioni di misure dovrebbero, per quanto possibile, allinearsi ai piani, alle misure e alle strategie esistenti ed essere conformi al diritto nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 52
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il contante svolge un ruolo fondamentale in quanto mezzo di pagamento affidabile e resiliente in caso di interruzioni della fornitura di elettricità e di Internet, attacchi informatici o catastrofi naturali quali inondazioni e incendi boschivi, che possono incidere sulla continuità e sulla disponibilità dei metodi di pagamento digitali. Al fine di garantire la preparazione e la continuità dei pagamenti in situazioni di emergenza, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano strategie e campagne di comunicazione, nonché applichino misure volte a garantire l'accesso al contante e la distribuzione dello stesso nel modo più ampio ed efficace in diversi scenari di crisi.

Or. en

Emendamento 53
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il contante ha un ruolo essenziale come sistema di pagamento in caso di catastrofi naturali o provocate dalle attività umane, quali inondazioni, incendi boschivi, attacchi informatici e interruzioni della fornitura di Internet, in quanto è probabile che altri metodi di pagamento digitale non funzionino in tali situazioni. Gli Stati membri dovrebbero definire strategie per garantire processi efficienti di distribuzione e gestione del contante adattati a diversi scenari di crisi.

Or. en

Emendamento 54
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione rivolti a uno specifico Stato membro quando le misure proposte da quest'ultimo appaiono insufficienti o quando, nonostante le risultanze della relazione annuale trasmessa da tale Stato membro, le esclusioni unilaterali ex ante del contante ledono il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro e/o quando l'accesso al contante non è sufficiente ed effettivo. L'atto di esecuzione potrebbe imporre allo Stato membro interessato di adottare misure come quelle descritte ai considerando 7 e 8 o misure che sono state considerate efficaci in altri Stati membri per garantire che non siano lesi i principi dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante.	(9) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti di esecuzione rivolti a uno specifico Stato membro quando le misure proposte da quest'ultimo appaiono insufficienti o quando, nonostante le risultanze della relazione annuale trasmessa da tale Stato membro, le esclusioni unilaterali ex ante del contante ledono il principio dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro e/o quando l'accesso al contante non è sufficiente ed effettivo. L'atto di esecuzione potrebbe imporre allo Stato membro interessato di adottare misure come quelle descritte ai considerando 7 e 8 o misure che sono state considerate efficaci in altri Stati membri per garantire che non siano lesi i principi dell'obbligo di accettazione dei pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante. ***Nel preparare tali atti***

di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 55
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire che ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro possano essere introdotte in una fase successiva, se necessarie, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento introducendo ulteriori deroghe al principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro. La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti	***soppresso***

nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. es

Emendamento 56
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire che ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro possano essere introdotte in una fase successiva, se necessarie, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento introducendo ulteriori deroghe al principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro. La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione	***soppresso***

derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

La legislazione di secondo livello non dovrebbe introdurre ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante.

Emendamento 57
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire che ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro possano essere introdotte in una fase successiva, se necessarie, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento introducendo ulteriori deroghe al	***soppresso***

principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro. La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 58
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di garantire che ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro possano essere introdotte in una fase successiva, se necessarie, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento introducendo ulteriori deroghe al principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro. La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Al fine di garantire che ulteriori*** deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro ***possano*** essere introdotte in una fase successiva, ***se necessarie, è opportuno che*** alla Commissione ***sia delegato*** il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE ***al fine di integrare il*** presente regolamento ***introducendo ulteriori deroghe al principio dell'obbligo di accettazione per l'intera zona euro***. ***La Commissione può adottare tali ulteriori deroghe solo se sono necessarie, proporzionate al loro scopo e se salvaguardano l'efficacia del corso legale del contante in euro. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante in euro non dovrebbe pregiudicare*** la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. ***È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il***	(11) ***Le*** deroghe ***richieste*** all'obbligo di accettazione del contante in euro***, che debbano*** essere introdotte in una fase successiva, ***devono, per via della grande importanza per i cittadini e le imprese, essere adottate con procedura legislativa ordinaria. Tuttavia*** alla Commissione ***dovrebbe essere delegato*** il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE ***per garantire l'effettiva applicazione del*** presente regolamento ***e l'appropriata sanzione delle violazioni negli Stati membri***. ***Rimane impregiudicata*** la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente ***al principio essenziale di cui all'articolo 128, paragrafo 1, TFUE e*** alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. ***Ciononostante, gli Stati membri devono garantire che le autorità pubbliche offrano sempre la possibilità di pagare in contanti quando forniscono servizi ai cittadini, qualora questi siano prestati a titolo oneroso, e che per settori essenziali dei servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità e le telecomunicazioni sia sempre effettivamente consentito il pagamento in contanti***.

Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. de

Emendamento 60
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Dato che l'accettazione del contante è un elemento fondamentale per molti cittadini, gli enti pubblici in particolare dovrebbero accettarlo come mezzo di pagamento ove ciò sia possibile senza un carico di lavoro eccessivo.

Or. en

Emendamento 61
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le autorità pubbliche che prestano servizi pubblici accettano in ogni caso pagamenti in contanti.

Or. es

Emendamento 62

Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di garantire che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia rete di accettazione e siano in grado di utilizzare efficacemente l'euro digitale nei loro pagamenti giornalieri, i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale non dovrebbero escludere unilateralmente i pagamenti in contanti attraverso clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali.

Or. en

Emendamento 63
Stephen Nikola Bartulica, Nicolas Bay, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Małąg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto fondamentale alla libertà d'impresa e del diritto fondamentale alla protezione dei consumatori sanciti rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il regolamento riguarda il metodo di pagamento privilegiato della moneta avente corso legale, con cui i cittadini possono legittimamente scegliere di pagare i propri debiti. Pertanto le misure di cui al presente regolamento riguardano soltanto il modo in cui le imprese ricevono pagamenti. Ne consegue che l'ingerenza in	(13) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto fondamentale alla libertà d'impresa e del diritto fondamentale alla protezione dei consumatori sanciti rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il regolamento riguarda il metodo di pagamento privilegiato della moneta avente corso legale, con cui i cittadini possono legittimamente scegliere di pagare i propri debiti. Pertanto le misure di cui al presente regolamento riguardano soltanto il modo in cui le imprese ricevono pagamenti. Ne consegue che l'ingerenza in

tali diritti fondamentali è indiretta e molto limitata. Essa è giustificata dall'obiettivo d'interesse pubblico di garantire l'efficacia del corso legale ed è ad esso proporzionata.	tali diritti fondamentali è indiretta e molto limitata. Essa è giustificata dall'obiettivo d'interesse pubblico di garantire l'efficacia del corso legale ed è ad esso proporzionata. ***Il presente regolamento riconosce inoltre che l'obbligatorietà dell'accettazione del contante in euro e un accesso sufficiente allo stesso contribuiscono alla tutela dei diritti fondamentali ai sensi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7) e alla protezione dei dati personali (articolo 8), consentendo pagamenti anonimi che salvaguardano la vita privata e l'autonomia individuale, nonché sostenendo l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili in linea con quanto sancito dall'articolo 21 (non discriminazione). Gli Stati membri dovrebbero interpretare tali disposizioni in modo da far sì che il contante continui ad essere un elemento essenziale della libertà monetaria.***

Or. en

Motivazione

Rafforza il corso legale del contante collegandolo in modo esplicito ai diritti fondamentali dell'UE ai sensi della Carta, garantendone il ruolo svolto nel preservare la vita privata, l'autonomia e l'inclusione sociale. Attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'interpretazione allineata con la sussidiarietà (articolo 5 TUE), sostiene le scelte democratiche nazionali in materia di accesso monetario, prevenendo una sostituzione digitale sproporzionata e allineandosi alle priorità del gruppo ECR per un'innovazione equilibrata in grado di integrare, anziché erodere, l'utilizzo tradizionale del contante, come evidenziato nelle valutazioni d'impatto del pacchetto sui gruppi vulnerabili.

Emendamento 64
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*

(14) La percentuale di pagamenti in contanti rispetto ai pagamenti elettronici è superiore per taluni gruppi vulnerabili, tra cui le fasce di età più avanzate, i cittadini con disabilità e le persone con competenze digitali limitate e livelli di reddito più bassi. La presente proposta è coerente con la direttiva europea sull'accessibilità[18], che si applica agli sportelli automatici. Inoltre i cittadini esclusi dal punto di vista finanziario, come quelli privi di accesso ai servizi bancari, i richiedenti asilo e i migranti che non possono o non vogliono avvalersi dei mezzi di pagamento offerti dal settore privato, fanno affidamento sul contante come metodo di pagamento. Si ritiene che il contante fornisca un quadro chiaro delle spese e garantisca livelli elevati di facilità d'uso, rapidità, sicurezza e riservatezza. Detti gruppi vulnerabili sono maggiormente esposti al rischio di perdere l'accesso a un metodo di pagamento se peggiorano le loro possibilità di accedere al contante. Il presente regolamento ***si prefiggerebbe*** pertanto di salvaguardare l'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili ***che dipendono dai pagamenti in contanti***, garantendo che tutti i cittadini della zona euro siano liberi di scegliere il metodo di pagamento che privilegiano e abbiano accesso ai servizi di base di gestione del contante, sostenendo nel contempo gli Stati membri nel proseguire gli sforzi politici volti a promuovere l'inclusione finanziaria digitale, ad esempio attraverso misure volte a incrementare l'alfabetizzazione finanziaria e in particolare in materia di finanza digitale nei sistemi di istruzione e formazione, nonché a colmare le lacune nelle infrastrutture digitali, anche nelle zone rurali.

[18] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei

(14) La percentuale di pagamenti in contanti rispetto ai pagamenti elettronici ***o digitali*** è superiore per taluni gruppi vulnerabili, tra cui le fasce di età più avanzate, i cittadini con disabilità e le persone con competenze digitali limitate e livelli di reddito più bassi. La presente proposta è coerente con la direttiva europea sull'accessibilità[18], che si applica agli sportelli automatici. Inoltre i cittadini esclusi dal punto di vista finanziario, come quelli privi di accesso ai servizi bancari, i richiedenti asilo e i migranti che non possono o non vogliono avvalersi dei mezzi di pagamento offerti dal settore privato, fanno affidamento sul contante come metodo di pagamento. Si ritiene che il contante fornisca un quadro chiaro delle spese e garantisca livelli elevati di facilità d'uso, rapidità, sicurezza e riservatezza. Detti gruppi vulnerabili sono maggiormente esposti al rischio di perdere l'accesso a un metodo di pagamento se peggiorano le loro possibilità di accedere al contante. Il presente regolamento ***integra*** pertanto ***il regolamento che istituisce l'euro digitale in relazione al suo obiettivo*** di salvaguardare l'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, garantendo che tutti i cittadini della zona euro siano liberi di scegliere il metodo di pagamento che privilegiano e abbiano accesso ai servizi di base di gestione del contante, sostenendo nel contempo gli Stati membri nel proseguire gli sforzi politici volti a promuovere l'inclusione finanziaria digitale, ad esempio attraverso misure volte a incrementare l'alfabetizzazione finanziaria e in particolare in materia di finanza digitale nei sistemi di istruzione e formazione, nonché a colmare le lacune nelle infrastrutture digitali, anche nelle zone rurali.

[18] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei

prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).	prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Or. en

Emendamento 65
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare la continua adeguatezza della disponibilità geografica dei punti di prelievo di contante, anche nelle zone rurali, remote o strutturalmente svantaggiate, al fine di garantire che l'accesso al contante in euro. parallelamente all'introduzione dell'euro digitale, continui ad essere universale.

Or. en

Emendamento 66
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulla portata e sugli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro e sull'accesso alle stesse, come previsto rispettivamente dall'articolo 128, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98, al fine di garantirne l'uso effettivo come moneta unica.	Il presente regolamento ***si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Esso*** stabilisce norme dettagliate sulla portata e sugli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro e sull'accesso alle stesse, come previsto rispettivamente dall'articolo 128, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 11 del regolamento

(CE) n. 974/98, al fine di garantirne l'uso effettivo come moneta unica.

Or. en

Emendamento 67
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "punti di prelievo di contante": sportelli automatici o punti di prelievo di contante allo sportello gestiti da un ente creditizio, che consentono ai clienti di prelevare contante;

Or. en

Emendamento 68
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante". In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;	4. "esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante" ***o stabilendolo in un contratto di adesione non negoziabile***. In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;

Or. en

Emendamento 69
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante". In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;	4. "esclusioni unilaterali ex ante del contante": una situazione in cui un dettagliante o un prestatore di servizi esclude unilateralmente il contante come metodo di pagamento, ad esempio mediante l'affissione di un cartello recante la dicitura "non si accetta contante" ***o l'utilizzo di un contratto di adesione***. In tal caso, il pagatore e il beneficiario non concordano liberamente il mezzo di pagamento per l'acquisto;

Or. en

Emendamento 70
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "impresa": la persona, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.	8. "impresa": la persona ***giuridica***, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Or. en

Emendamento 71
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "fornitore di servizi essenziali di pubblica utilità": un fornitore di un bene o servizio essenziale, comprese l'energia, l'acqua o le telecomunicazioni;

Or. en

Emendamento 72
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. "fornitore di generi alimentari al dettaglio": un'impresa la cui attività economica principale consiste nella fornitura al dettaglio di generi alimentari di uso quotidiano, esclusi i servizi di ristorazione e la fornitura di pasti caldi;

Or. en

Emendamento 73
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. "microimpresa": impresa definita all'articolo 2, punto 3, dell'allegato alla raccomandazione del 6 maggio 2023[1 bis] della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
	[1 bis] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,

piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 74
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Una discriminazione relativa nei confronti di un pagamento in contanti in euro rispetto ai metodi di pagamento digitali, in termini finanziari, temporali o di sistemi di incentivi, è consentita solo per validi motivi e in conformità del requisito di proporzionalità rispetto allo sforzo aggiuntivo che ne deriva per il beneficiario. L'onere della prova dell'esistenza di tali motivi e della proporzionalità è a carico del beneficiario. La discriminazione nei confronti dei contanti non si può basare su accordi contrattuali con i prestatori di servizi di pagamento.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere affrontata la possibilità di discriminazione indiretta dei pagamenti in contanti. A poco a poco l'utilizzo del contante può venire ulteriormente compromesso da vari tipi di incentivi. Le grandi aziende e gli oligopoli potrebbero utilizzare incentivi, benefici in denaro o risparmi di tempo per promuovere di fatto la sostituzione dei pagamenti in contanti. I costi aggiuntivi sostenuti dal pagatore dovrebbero essere proporzionati ai costi aggiuntivi che devono essere sostenuti dal beneficiario per offrire il pagamento in contanti rispetto a un pagamento digitale.

Emendamento 75

Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. L'obbligo di accettare e non discriminare il pagamento in contanti in euro rispetto ai metodi di pagamento digitali si applica anche alle autorità pubbliche nel contesto dell'offerta di servizi ai cittadini a titolo oneroso. Gli enti pubblici non possono di fatto escludere o complicare i pagamenti in contanti né per esigenze organizzative né a motivo di procedure tecniche.

Or. de

Emendamento 76
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, il beneficiario ha il diritto di rifiutare le banconote e le monete in euro ***nelle*** circostanze seguenti:	In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, il beneficiario ha il diritto di rifiutare le banconote e le monete in euro ***se si verificano contemporaneamente entrambe le*** circostanze seguenti:

Or. es

Emendamento 77
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;	a) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario***, considerando tutte le condizioni menzionate come cumulative***;

Or. de

Motivazione

Se non è specificato che le condizioni devono essere cumulative, il beneficiario può basarsi unicamente sull'aspetto della "proporzionalità", il che potrebbe portare a una situazione per cui il regolamento contribuisce effettivamente a eludere l'articolo 128 TFUE. Alla luce dello scopo del regolamento, tale circostanza produrrebbe l'effetto opposto rispetto a quanto ufficialmente previsto.

Emendamento 78
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;	a) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario ***- tutte queste condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente***;

Or. de

Emendamento 79
Gilles Boyer, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi ***e temporanei*** in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;	a) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi in linea con il principio di proporzionalità, in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;

Or. en

Emendamento 80
Martin Schirdewan, Özlem Demirel, Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento.	b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento***, fatto salvo l'articolo 5 bis***.

Or. en

Emendamento 81
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento.	b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento***, fatto salvo l'articolo 5 bis***.

Or. en

Emendamento 82
Markus Ferber

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento.	b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento ***tramite clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale tra il pagatore e il beneficiario***.

Or. en

Emendamento 83
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento.	b) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento***, anche tramite l'esclusione unilaterale ex ante da parte del beneficiario***.

Or. en

Emendamento 84
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se il punto vendita è un punto vendita senza personale. Per punto vendita senza personale si intende un dispositivo o un sistema fisico attraverso il quale beni o servizi sono forniti direttamente al pagatore dal beneficiario o per suo conto, dietro pagamento, senza la presenza di personale o agenti del

beneficiario. Ciò include distributori automatici, biglietterie automatiche, parchimetri, stazioni di rifornimento e di ricarica self-service e altri sistemi simili.

Or. en

Emendamento 85
Gilles Boyer, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) se il punto vendita è senza personale e né il beneficiario né alcuna persona che presta servizi per il beneficiario sono fisicamente presenti in modo continuativo presso i locali pubblici.

Or. en

Emendamento 86
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se, prima del pagamento, il beneficiario si rende conto che le caratteristiche delle banconote o delle monete proposte in pagamento dal pagatore non sono conformi alla vigente normativa dell'Unione o che tali banconote o monete non sono idonee alla circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 87
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se l'operazione è una vendita a distanza.

Or. en

Emendamento 88
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) se il pagatore rifiuta di effettuare un pagamento complementare.

Or. en

Emendamento 89
Gilles Boyer, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), l'onere della prova per dimostrare che tali motivi legittimi ***e temporanei*** sussistevano in una circostanza specifica e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.	Ai fini della lettera a), l'onere della prova per dimostrare che tali motivi legittimi sussistevano in una circostanza specifica e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.

Or. en

Emendamento 90
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), l'onere della prova per dimostrare che tali motivi legittimi e temporanei sussistevano in una circostanza specifica e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.	***I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione del contante non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per obiettivo o per effetto l'esclusione dell'uso del contante da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di contratti per adesione, e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.*** Ai fini della lettera a), l'onere della prova per dimostrare che tali motivi legittimi e temporanei sussistevano in una circostanza specifica e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario***, considerando che requisiti contrattuali o restrizioni tecniche imposti da terzi, in particolare da prestatori di servizi di pagamento o da fornitori di terminali, non costituiscano motivi legittimi***.

Or. de

Motivazione

Non vi è motivo di non utilizzare la chiara formulazione dell'articolo 10 del regolamento sull'euro digitale anche per i pagamenti in contanti, al fine di garantire anche in questo caso che il contante non sia posto in una posizione di svantaggio.

Emendamento 91
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della lettera b), un'esclusione unilaterale ex ante del contante è giustificata solo se il pagatore è informato in modo chiaro e trasparente al momento dell'ingresso nello stabilimento del beneficiario o prima di impegnarsi ad acquistare i servizi del beneficiario. Il beneficiario dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di accessibilità del pagatore.

Or. en

Emendamento 92
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della lettera b), si considera che le clausole contrattuali non siano state oggetto di negoziato individuale quando sono state redatte preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il pagatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul loro contenuto.

Or. en

Emendamento 93
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Ai fini della lettera b), l'onere della prova per dimostrare che tale accordo sussisteva in una circostanza specifica spetta al beneficiario.

Or. en

Emendamento 94
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis. il fatto che la transazione sia elaborata esclusivamente tramite uno sportello automatico, laddove lo sportello automatico fornisca un servizio o un bene non essenziale, possano svolgere un ruolo anche fattori locali e l'esclusione del pagamento in contanti non appaia inappropriata o sproporzionata rispetto al corrispettivo pagato tramite lo sportello automatico. La discriminazione del contante non si può basare su requisiti contrattuali imposti dai prestatori di servizi di pagamento.

Or. de

Motivazione

Per "fattori locali" si intende, ad esempio, il fatto di scoprire improvvisamente che i parchimetri non accettano il pagamento in contanti. I fattori locali creano una sorta di "indispensabilità" o un monopolio locale che non può essere aggirato, rendendo il rifiuto essenziale nella situazione specifica.

Emendamento 95
Gilles Boyer, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis. in via eccezionale, il fatto che l'accettazione dei pagamenti in contanti comporterebbe rischi significativi per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 96
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In tutti i casi di cui sopra, l'onere della prova spetta al beneficiario dei pagamenti.

Or. es

Emendamento 97
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. A titolo di deroga:
	a) il paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il beneficiario sia:
	i) un prestatore di assistenza sanitaria o una farmacia;
	ii) un organismo pubblico; oppure
	iii) un fornitore di servizi essenziali di pubblica utilità;
	b) il paragrafo 1, lettera b), non si applica nei casi in cui il beneficiario sia un fornitore di generi alimentari al dettaglio.

Or. en

Emendamento 98
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I fornitori di beni e servizi essenziali, le stazioni di servizio e i distributori di carburante, gli operatori dei parcheggi, le imprese di trasporto pubblico, gli stabilimenti self-service e i distributori automatici accettano in ogni caso pagamenti in contanti.

Or. es

Emendamento 99
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'articolo 4 non pregiudica le azioni intraprese dal pagatore o dal beneficiario per conformarsi al diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 100
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2 bis ad altre categorie di beneficiari qualora ciò sia giustificato da motivi di interesse pubblico.
	Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 bis ai beneficiari che sono microimprese per motivi di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 101
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Divieto di esclusioni unilaterali ex ante del contante
	Al fine di garantire che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia rete di accettazione e siano in grado di utilizzare efficacemente l'euro digitale nei loro pagamenti giornalieri, i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale non dovrebbero escludere unilateralmente i pagamenti in contanti attraverso clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali. I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali, come l'affissione di cartelli recanti la dicitura "non si accetta contante", che hanno per obiettivo o per effetto l'esclusione dell'uso delle

banconote e delle monete in euro da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Emendamento 102
Martin Schirdewan, Özlem Demirel, Martin Günther

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Divieto di esclusione unilaterale ex-ante dei pagamenti in banconote e monete in euro
	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che non si fondano sui motivi legittimi e temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che hanno per obiettivo o per effetto l'esclusione dell'uso delle banconote e delle monete in euro da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare

nell'ambito di un contratto di adesione, e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Motivazione

È opportuno vietare ai beneficiari di utilizzare clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale, in quanto ciò comprometterebbe l'obbligo di accettazione dei beneficiari e la libertà contrattuale dei pagatori.

Emendamento 103
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Divieto di esclusione unilaterale dei pagamenti in euro digitale
	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali, come l'affissione di cartelli recanti la dicitura "non si accetta contante", che hanno per obiettivo o per effetto l'esclusione dell'uso delle banconote e delle monete in euro da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il pagatore non ha di conseguenza potuto

esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Motivazione

Rispecchia la disposizione della proposta sull'euro digitale.

Emendamento 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Divieto di esclusioni unilaterali dei pagamenti in contanti
	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per obiettivo o per effetto l'esclusione dell'uso delle banconote e delle monete in euro da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Emendamento 105

Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 ter
	Divieto di esclusioni unilaterali ex ante del contante
	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali, come l'affissione di cartelli recanti la dicitura "non si accetta contante", che hanno per obiettivo o per effetto l'esclusione dell'uso delle banconote e delle monete in euro da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Emendamento 106
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***

Ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 107
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il	

pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Motivazione

La legislazione di secondo livello non dovrebbe introdurre ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione del contante.

Emendamento 108
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	

Or. en

Emendamento 109

Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 110
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il	***soppresso***

pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 111
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eventuali esenzioni supplementari dovrebbero essere soggette a revisione legislativa.

Emendamento 112
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 113
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 ***al fine di integrare il*** presente regolamento ***individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo d'interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale del contante in euro e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari***. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 ***per sostenere un'attuazione pratica uniforme ed efficace del*** presente regolamento ***da parte degli Stati membri, compresa la definizione di orientamenti sulle norme di monitoraggio e applicazione, senza tuttavia introdurre nuovi obblighi o sanzioni sostanziali***. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. de

Motivazione

Le deroghe sono talmente importanti per i cittadini e per le imprese che non è possibile semplicemente conferire alla Commissione il potere di disciplinarle mediante atti delegati. La Commissione dovrebbe invece garantire che gli Stati membri rispettino tale regolamento piuttosto modesto e generico e che a tal fine possano contare su degli atti delegati. Essa dovrebbe attuarlo senza l'aiuto del Parlamento europeo, non indebolirlo. La disponibilità di denaro contante è importante tanto quanto la presenza di scale in un edificio dotato di ascensore.

Emendamento 114
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione ***dei pagamenti in contanti*** e ***il livello*** delle esclusioni unilaterali ex ante ***dei pagamenti in contanti*** in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, ***sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione***.	1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano ***periodicamente*** l'accettazione ***del contante*** e ***la non conformità al divieto*** delle esclusioni unilaterali ex ante ***del contante*** in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le regioni ultraperiferiche, sia nelle zone urbane che in quelle non urbane, ***in particolare quelle scarsamente popolate, e adottano immediatamente misure correttive***.

Or. en

Emendamento 115
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***il livello*** delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano ***periodicamente*** l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***la non conformità al divieto*** delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.

Or. en

Emendamento 116
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e il livello delle esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni ***adottati dalla Commissione*** e valutano la situazione.	1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e i casi di esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni ***elaborati in conformità all'articolo 9, paragrafo 2,*** e valutano la situazione.

Or. en

Emendamento 117
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***il livello delle esclusioni unilaterali*** ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***l'esclusione unilaterale*** ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.

Or. en

Emendamento 118
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***il livello delle*** esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Al fine di garantire l'accettazione del contante a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri controllano l'accettazione dei pagamenti in contanti e ***le*** esclusioni unilaterali ex ante dei pagamenti in contanti in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.

Or. de

Emendamento 119
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli Stati membri comunicano i risultati del controllo e della valutazione della situazione per quanto riguarda il livello di accettazione dei pagamenti in contanti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.	2. Gli Stati membri comunicano i risultati del controllo e della valutazione della situazione***, nonché gli effetti delle misure correttive,*** per quanto riguarda il livello di accettazione dei pagamenti in contanti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 120
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***ritiene*** che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.	3. Se ***determina, in conformità dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, tra l'altro,*** che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Or. es

Emendamento 121
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ritiene che ***il livello*** di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso ***pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro***, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che	3. Se ritiene che ***l'obbligo*** di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso ***sia pregiudicato***, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad

si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.	adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 122
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.	3. ***L'autorità nazionale di vigilanza competente di cui all'articolo 9 tratta in modo indipendente i reclami a questa trasmessi e, nei casi chiaramente definiti e di minore importanza, si adopera per porre rimedio alla situazione in modo tempestivo e adeguato.*** Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

Spesso altre autorità sono dotate delle risorse necessarie e incoraggiate dall'UE a raccogliere simili reclami e adottare successivamente provvedimenti. Perché l'autorità in questione dovrebbe esercitare soltanto un tacito controllo, soprattutto data l'importanza del denaro contante? I problemi di minore importanza potrebbero essere affrontati rapidamente, senza aspettare anni per produrre relazioni, e ancora altre relazioni, elaborare proposte e poi - eventualmente - intervenire. Tale approccio avrebbe anche un carattere deterrente più immediato, senza lasciare che alcuni sviluppi abbiano la possibilità di aggravarsi.

Emendamento 123
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.	3. Se***, sulla base dei suoi controlli e delle sue valutazioni,*** ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti nel proprio territorio o in parti di esso pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 124
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri adottano in ogni caso le opportune misure correttive qualora, nel corso del loro monitoraggio, individuino una delle seguenti circostanze:
	a) il denaro contante non è accettato da almeno il 99 % delle imprese e dei prestatori di servizi pubblici in tutto il loro territorio o in parte di esso;
	b) mancano dati statistici sufficienti per trarre conclusioni sull'accettazione del contante in un settore o nell'economia nel suo complesso;
	c) i pagamenti in contanti sono soggetti a tempi di attesa più lunghi rispetto ai pagamenti digitali in almeno il 5 % dei casi registrati.

Or. es

Emendamento 125

Stephen Nikola Bartulica, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Maląg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'ambito delle misure correttive di cui al paragrafo 3, gli Stati membri promuovono campagne di sensibilizzazione del pubblico per educare i cittadini sui benefici apportati dai pagamenti in contanti in termini, tra gli altri, di vita privata, affidabilità e inclusione finanziaria, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili quali gli anziani e le popolazioni a basso reddito.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impone agli Stati membri di avviare campagne mirate di sensibilizzazione del pubblico sui benefici apportati dal contante (anonimato per la vita privata, affidabilità in caso di perturbazioni e inclusione dei gruppi vulnerabili) nell'ambito di azioni correttive volte a garantire un accesso sufficiente al contante e un'adeguata accettazione dello stesso. Promuove la sussidiarietà consentendo alle autorità nazionali di adattare le iniziative, contrastando le tendenze orientate esclusivamente al digitale che rischiano di escludere le popolazioni anziane, a basso reddito o rurali, in linea con gli obiettivi del pacchetto in materia di inclusione finanziaria (come evidenziato nella scheda informativa di domande e risposte e nelle valutazioni d'impatto).

Emendamento 126
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire la continua presenza di sufficienti punti di accettazione del contante, anche imponendo ai prestatori

di servizi essenziali o agli enti pubblici di accettare contante in euro.

Or. en

Emendamento 127
Stephen Nikola Bartulica, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Małąg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Per garantire un'ampia accettazione, gli Stati membri possono introdurre incentivi fiscali, quali detrazioni fiscali o sovvenzioni, destinati alle imprese che mantengono infrastrutture di accettazione del contante, a condizione che tali misure non distorcano il mercato interno e siano notificate alla Commissione a norma dell'articolo 108 TFUE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente agli Stati membri di offrire incentivi fiscali volontari alle imprese che accettano denaro contante, promuovendo un'ampia accettazione nel quadro della sussidiarietà nel rispetto delle norme del mercato interno (notifica a norma dell'articolo 108 TFUE). Contrasta le politiche unilaterali di rifiuto del contante, che limitano la possibilità di scelta dei consumatori e ne minano la vita privata.

Emendamento 128
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis

Sistemi integrati di distribuzione delle merci

1. A causa dei vincoli meccanici e di sicurezza inerenti alla distribuzione automatizzata delle merci, i sistemi integrati di distribuzione delle merci nei punti vendita senza personale possono essere esentati dai requisiti di accettazione del corso legale.

2. "sistema integrato di distribuzione delle merci": un dispositivo automatizzato per la vendita al dettaglio in cui:

a) i beni vendibili sono fisicamente contenuti all'interno dell'apparecchio di accettazione dei pagamenti, oppure ne sono parte integrante;

b) il dispositivo distribuisce, rilascia o fornisce automaticamente l'accesso alle merci in caso di esito positivo dell'elaborazione dei pagamenti;

c) i prodotti sono previamente caricati nel dispositivo;

d) il dispositivo funziona senza intervento umano al momento dell'operazione.

3. La definizione di cui al precedente paragrafo non si applica:

a) ai sistemi di pagamento automatico in qualsiasi locale commerciale o punto vendita senza personale, a meno che non sia disponibile un'opzione di pagamento in contanti;

b) ai chioschi che distribuiscono solo biglietti, ricevute o codici di accesso digitali;

c) ai distributori di carburante o terminali di pagamento delle utenze;

d) ai terminali di pagamento situati in ambienti di vendita al dettaglio altrimenti dotati di personale.

Or. en

Emendamento 129
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano un accesso ***sufficiente ed*** effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia ***sufficiente ed*** effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Gli Stati membri assicurano un accesso effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione ***in modo continuativo***.

Or. en

Emendamento 130
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni ***adottati dalla Commissione*** e valutano la situazione.	1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni ***elaborati in conformità all'articolo 9, paragrafo 2,*** e valutano la situazione.

Or. en

Emendamento 131
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo ***al*** contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione ***e valutano la situazione***.	1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo ***ai punti di prelievo di*** contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione***, che includono:*** ***a) l'accesso agli sportelli automatici, compresa la distanza geografica su strada e con i trasporti pubblici e il numero di sportelli automatici in relazione alla densità di popolazione;*** ***b) la disponibilità di sportelli automatici per i depositi in contanti e il finanziamento in contanti dei conti in euro digitale;*** ***c) la disponibilità di banconote di diverso valore presso gli sportelli automatici;*** ***d) la disponibilità di servizi di gestione del contante allo sportello, compresi gli orari di apertura delle succursali bancarie;*** ***e) l'accessibilità degli sportelli automatici e delle succursali bancarie in linea con la direttiva europea sull'accessibilità; e*** ***f) le spese per i servizi di gestione del contante presso gli sportelli automatici e allo sportello***.

Or. en

Emendamento 132
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***assicurano*** un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie ad assicurare e mantenere*** un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane***, anche in zone in cui la domanda da parte dei consumatori è limitata***. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione. ***Gli indicatori comuni includono almeno i seguenti criteri:*** ***a) il numero minimo di sportelli automatici in relazione alla densità di popolazione;*** ***b) l'accesso agli sportelli automatici, compresa la distanza geografica su strada e con i trasporti pubblici;*** ***c) la disponibilità di sportelli automatici per i depositi in contanti e il finanziamento in contanti dei conti in euro digitale;*** ***d) la disponibilità di banconote di diverso valore presso gli sportelli automatici;*** ***e) la disponibilità di servizi di gestione del contante allo sportello, compresi gli orari di apertura delle succursali bancarie;*** ***f) l'accessibilità degli sportelli automatici e delle succursali bancarie in linea con la direttiva europea sull'accessibilità;*** ***g) le spese per i servizi di gestione del contante presso gli sportelli automatici e allo sportello.*** ***Gli Stati membri predispongono e mantengono piani operativi di emergenza per garantire un accesso sufficiente ed***

effettivo al contante, anche in zone con una domanda ridotta da parte dei consumatori, in situazioni di emergenza in cui si verifica un'interruzione della continuità dei pagamenti digitali o in cui è presente un rischio credibile e imminente di interruzione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro.

Or. en

Emendamento 133
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.	1. Gli Stati membri assicurano un accesso sufficiente ed effettivo al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane***, prestando particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone a basso reddito o con competenze digitali limitate, le persone prive di accesso ai servizi bancari e le persone provenienti da contesti di migrazione***. Al fine di garantire che l'accesso sia sufficiente ed effettivo, gli Stati membri controllano l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane, sulla base degli indicatori comuni adottati dalla Commissione e valutano la situazione.

Or. en

Emendamento 134
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di base pertinenti al presente regolamento che le banche sono tenute a prestare a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento), vale a dire l'erogazione di contante e la possibilità di depositarlo per i cittadini (banconote) e le imprese (banconote e monete), siano garantiti in modo generalizzato, in maniera efficace e senza oneri sproporzionati in termini temporali, finanziari o di altro genere. Qualora le banche continuino a non raggiungere una copertura sufficiente, gli Stati membri introducono un'ulteriore rete di sportelli automatici per i prelievi e i depositi, che sarà finanziata da tutte le banche, comprese le banche online, mediante contributi obbligatori in base al numero nazionale di clienti, al fine di garantire in modo semplice e capillare una disponibilità sufficiente di contante per i cittadini e le imprese.

Or. de

(Articolo 17 della direttiva 2014/92/UE)

Motivazione

Il recente caso dell'Oberbank in Austria, che ha completamente interrotto la disponibilità di contante, intimando di rivolgersi ai supermercati, è in contrasto con la direttiva 2014/92/UE e dovrebbe costituire un avvertimento. Altri sportelli automatici, finanziati da tutte le banche, possono offrire una soluzione regionale, in quanto la disponibilità di contante di cittadini e imprese (in questo caso anche monete) è importante per i cittadini e la loro libertà individuale. Inoltre quello di garantire una disponibilità sufficiente dovrebbe essere considerato un obbligo delle banche: sono le banche a creare denaro, non i supermercati.

Emendamento 135

Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fornitori di sportelli automatici e i prestatori di servizi di pagamento che intendono chiudere una succursale bancaria o uno sportello automatico effettuano una valutazione d'impatto dettagliata sulla base degli indicatori comuni per garantire che continui a esservi un accesso sufficiente ed effettivo al contante dopo la chiusura della succursale bancaria o dello sportello automatico. Essi notificano per iscritto le loro conclusioni all'autorità nazionale competente. In caso di carenze nell'accesso al contante, il fornitore responsabile della chiusura adotta misure correttive per mantenere un accesso efficiente al contante.

Or. en

Emendamento 136
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il mantenimento di un accesso effettivo al contante comprende anche la necessità di garantire il mantenimento di una rete adeguata di sportelli automatici che consentano prelievi di contante e depositi in contanti, mentre gli enti creditizi che emettono le carte devono garantire il rispetto delle misure relative alla dovuta diligenza della clientela in materia di antiriciclaggio nei confronti degli utenti di tali sportelli automatici.

Or. en

Motivazione

Un'infrastruttura ampia e accessibile per i prelievi di contante e i depositi in contanti presso gli sportelli automatici è essenziale al fine di garantire la continua accettazione del contante da parte degli esercenti e di salvaguardare un accesso effettivo al contante per i consumatori.

Emendamento 137
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Al fine di garantire incentivi sufficienti per il funzionamento degli sportelli automatici, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori degli stessi abbiano la possibilità di concordare un onere per l'operazione con l'utente dello sportello automatico (il titolare della carta). Tale onere è visualizzato dallo sportello automatico in modo trasparente e il titolare della carta ha la possibilità di annullare gratuitamente l'operazione prima di effettuarla. Qualora sia applicato un onere per l'operazione da parte del titolare della carta, all'ente creditizio che emette la carta non è addebitato alcun costo aggiuntivo per l'operazione al fine di evitare il doppio addebito da parte dell'operatore dello sportello automatico.

Or. en

Motivazione

Escludere o limitare gli oneri per le operazioni costituirebbe un'eccessiva interferenza nella legislazione nazionale e nell'autonomia contrattuale ed eliminerebbe inoltre gli incentivi necessari per continuare a gestire gli sportelli automatici e investire in nuovi sportelli automatici.

Emendamento 138

Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri stabiliscono strategie per garantire un accesso sufficiente ed effettivo al contante in caso di catastrofi naturali o provocate dalle attività umane.

Or. en

Emendamento 139
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché i dettaglianti soggetti al principio dell'accettazione obbligatoria del contante a norma del presente regolamento offrano ai consumatori prelievi di contante fino a 150 EUR indipendentemente dai loro eventuali acquisti. Questa possibilità, tuttavia, non è presa in considerazione dagli Stati membri al fine di soddisfare i requisiti in materia di accesso al contante a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 140
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ritiene che non sia garantito un accesso ***sufficiente ed*** effettivo al contante, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.	3. Se ritiene che non sia garantito un accesso effettivo al contante, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 141
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ritiene che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.	3. Se***, sulla base dei suoi controlli e delle sue valutazioni,*** ritiene che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro stabilisce le misure correttive che si impegna ad adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 142
Stephen Nikola Bartulica, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Maląg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri incoraggiano i dettaglianti a fornire servizi di rimborso presso i punti vendita come mezzo per migliorare la circolazione del contante, anche attraverso orientamenti volontari o partenariati con i prestatori di servizi di pagamento, con monitoraggio integrato nelle relazioni annuali di cui all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

L'emendamento incoraggia i servizi di rimborso presso i dettaglianti al fine di migliorare l'accesso decentralizzato al contante e la sua circolazione, attingendo alle prassi nazionali di successo evidenziate nella valutazione d'impatto (SWD(2023)233). Sostiene la sussidiarietà attraverso misure volontarie e di monitoraggio, promuovendo al contempo l'inclusione finanziaria e l'equità regionale nelle zone che dipendono dal contante.

Emendamento 143
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per sensibilizzare il pubblico in merito al diritto di utilizzare il contante come moneta a corso legale e ai mezzi disponibili per accedere ai servizi di gestione del contante.

Or. en

Emendamento 144
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il prelievo di contante è gratuito per i clienti bancari presso gli istituti di cui sono clienti almeno quattro volte al mese.

Or. de

Emendamento 145
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prelievi di contante sono gratuiti per i clienti presso gli enti creditizi in cui detengono conti, almeno una volta alla settimana.

Or. en

Emendamento 146
Stephen Nikola Bartulica, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Maląg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e ai prestatori di servizi di pagamento di ottenere la previa approvazione dell'autorità nazionale competente designata prima di rimuovere o trasferire gli sportelli automatici, sulla base di una valutazione che dimostri l'assenza di effetti negativi sull'accesso locale al contante, in particolare nelle aree scarsamente servite.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impone la previa approvazione nazionale per la rimozione o il trasferimento degli sportelli automatici, garantendo che le valutazioni tutelino l'accesso al contante nelle zone scarsamente servite o rurali senza indebite riduzioni del settore privato. Sostiene la sussidiarietà attraverso le autorità degli Stati membri, l'inclusione finanziaria e la prevenzione dell'erosione del ruolo svolto dal contante quale moneta a corso legale nel contesto del passaggio al digitale.

Emendamento 147
Stephen Nikola Bartulica, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Maląg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri stabiliscono e mantengono norme minime per la densità e la copertura geografica degli sportelli automatici e di altri punti di prelievo di contante, come un numero specifico per unità di popolazione o area geografica, differenziate tra regioni urbane e non urbane per garantire un accesso equo. Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 2 riveli carenze nel rispetto di tali norme, gli Stati membri impongono la loro osservanza mediante sanzioni stabilite conformemente all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impone agli Stati membri di fissare norme minime su misura per la densità e la copertura geografica degli sportelli automatici, differenziate tra zone urbani e rurali, al fine di garantire un accesso equo al contante in tutto il territorio. Affronta direttamente il declino dell'infrastruttura per la gestione del contante evidenziato nei considerando della proposta (ad esempio, il considerando 7) e nelle valutazioni d'impatto, nel pieno rispetto della sussidiarietà, lasciando l'attuazione e l'applicazione alle autorità nazionali.

Emendamento 148
Stephen Nikola Bartulica, Diego Solier, Nora Junco García, Marlena Maląg, Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di integrare gli obblighi di

accesso al contante nelle loro condizioni di licenza, garantendo il mantenimento dei servizi salvo in casi giustificati da circostanze eccezionali, con la supervisione delle autorità nazionali e la presentazione di relazioni alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impone agli Stati membri di integrare gli obblighi di accesso al contante nelle condizioni di licenza dei prestatori di servizi di pagamento, evitando riduzioni ingiustificate dei servizi e garantendo la supervisione. Sostiene direttamente gli obiettivi in materia di inclusione finanziaria della proposta (considerando 3) e le garanzie di accesso al contante, nel rispetto della sussidiarietà attraverso l'attuazione a livello nazionale.

Emendamento 149
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Resilienza del contante
	Gli Stati membri assicurano l'istituzione di un piano per la resilienza della gestione del contante o di una combinazione di misure al fine di garantire l'accesso al contante in situazioni in cui si verifica un'interruzione della continuità dei mezzi di pagamento elettronico o in cui è presente un rischio credibile e imminente di tale interruzione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro. Il piano per la resilienza o la combinazione di misure comprende scenari diversi e affronta il rischio di ciascuno scenario. Se la banca centrale nazionale non è l'autorità o una delle autorità responsabili dell'elaborazione del piano o delle misure, essa è consultata in merito a qualsiasi

misura che richieda il suo coinvolgimento.

Or. en

Motivazione

L'articolo 8 bis chiarisce che uno Stato membro è preparato a garantire l'accesso al contante o a disporre di combinazioni di misure in caso di malfunzionamento dei sistemi di pagamento elettronico, o di grave rischio che ciò si verifichi.

Emendamento 150
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Resilienza del contante
	Gli Stati membri assicurano l'istituzione di un piano per la resilienza della gestione del contante o di una combinazione di misure al fine di garantire l'accesso al contante in situazioni in cui si verifica un'interruzione della continuità dei mezzi di pagamento elettronico o in cui è presente un rischio credibile e imminente di tale interruzione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro. Il piano per la resilienza o la combinazione di misure comprende scenari diversi e affronta il rischio di ciascuno scenario. Se la banca centrale nazionale non è l'autorità o una delle autorità responsabili dell'elaborazione del piano o delle misure, essa è consultata in merito a qualsiasi misura che richieda il suo coinvolgimento.

Or. en

Emendamento 151
Eero Heinäluoma, Marina Kaljurand, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Gli Stati membri assicurano l'istituzione di un piano per la resilienza della gestione del contante o di una combinazione di misure al fine di garantire l'accesso al contante in situazioni in cui si verifica un'interruzione della continuità dei mezzi di pagamento elettronico o in cui è presente un rischio credibile e imminente di tale interruzione che colpisce o minaccia di colpire, in tutto o in parte, uno Stato membro o la zona euro. Il piano per la resilienza o la combinazione di misure comprende scenari diversi e affronta il rischio di ciascuno scenario. Se la banca centrale nazionale non è l'autorità o una delle autorità responsabili dell'elaborazione del piano o delle misure, essa è consultata in merito a qualsiasi misura che richieda il suo coinvolgimento.

Or. en

Emendamento 152
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Piano per la resilienza della gestione del contante
	Per garantire la disponibilità di contante e l'accesso allo stesso nel caso in cui si verifichino gravi interruzioni del sistema

di pagamento elettronico o qualora sia presente un rischio credibile di tale interruzione, gli Stati membri dispongono di un piano per la resilienza della gestione del contante. Tale piano comprende vari scenari e affronta i rischi presenti in ciascuno di essi.

Or. en

Emendamento 153
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Misure per garantire l'accesso al contante
	Al fine di garantire un accesso sufficiente al contante, gli Stati membri:
	a) garantiscono che gli sportelli automatici offrano sempre la possibilità di depositare contante;
	b) promuovono la presenza di almeno uno sportello automatico in tutti i comuni o frazioni con una popolazione pari o superiore a 1 000 abitanti;
	c) garantiscono che i depositi e i prelievi in contanti siano in ogni caso offerti a titolo gratuito;
	d) si adoperano affinché almeno il 90 % della popolazione urbana e l'80 % di quella rurale abbia accesso ad almeno uno sportello automatico entro due chilometri.

Or. es

Emendamento 154

Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano ***una o più*** autorità ***nazionali competenti dotate*** dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante.	1. Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano ***un'***autorità ***competente dotata*** dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante. ***Tale autorità, oltre agli altri requisiti di cui al presente articolo, dispone delle risorse e dei poteri necessari affinché i reclami presentati dai cittadini rispetto a eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento siano raccolti in modo standardizzato, trattati tempestivamente e, ove necessario, vi sia dato seguito. L'autorità garantisce inoltre che i canali per presentare i reclami siano facilmente accessibili, trasparenti e chiaramente comprensibili sia per i cittadini che per le imprese.***

Or. de

Motivazione

La presenza di diverse autorità genera solo caos e burocrazia inutili tra cittadini, reclami, la Commissione, relazioni, ecc. L'autorità dovrebbe anche essere in grado di raccogliere i reclami in modo standardizzato ed eventualmente adottare provvedimenti e comminare sanzioni, se il problema è gestibile. L'acquisizione di informazioni sulle violazioni dovrebbe essere parzialmente esternalizzata anche perché non è possibile individuare sviluppi pericolosi in modo tempestivo o sufficiente senza ricevere informazioni da parte dei cittadini/delle imprese. La qualità delle statistiche si basa sulla qualità della raccolta.

Emendamento 155
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano ***una o più*** autorità ***nazionali competenti dotate*** dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante.	1. Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano ***un'***autorità ***nazionale competente dotata*** dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante.

Or. de

Emendamento 156
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione ***adotta atti di esecuzione di applicazione generale relativi a*** una serie di indicatori comuni che ***gli*** Stati membri ***utilizzano*** per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali ***atti di esecuzione*** sono ***adottati*** [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. Nel preparare tali ***atti di esecuzione***, la Commissione ***consulta la Banca centrale europea***.	2. Ai fini degli articoli 7 e 8, ***la BCE e*** la Commissione ***adottano congiuntamente orientamenti per definire*** una serie di indicatori comuni che ***devono essere utilizzati dagli*** Stati membri per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali ***orientamenti*** sono ***pubblicati*** [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. Nell'elaborare tali ***orientamenti***, ***la BCE e*** la Commissione ***consultano le banche centrali nazionali***.

Or. en

Emendamento 157
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione ***adotta atti di esecuzione di applicazione generale relativi a*** una serie di indicatori comuni che gli Stati membri utilizzano per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] ***secondo la procedura consultiva di cui all'***articolo ***11***. Nel preparare tali atti ***di esecuzione***, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione ***istituisce, mediante atto delegato,*** una serie di indicatori comuni che gli Stati membri utilizzano per ***garantire un accesso effettivo al contante in tutto il territorio, nonché per*** controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti ***delegati*** sono adottati [entro X mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] ***a norma dell'***articolo ***10***. Nel preparare tali atti ***delegati***, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 158
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione adotta atti ***di esecuzione*** di applicazione generale relativi a una serie di indicatori comuni che gli Stati membri utilizzano per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati ***[***entro ***X*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***] secondo la procedura consultiva di cui all'***articolo ***11***. Nel preparare tali atti ***di esecuzione***, la	2. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione adotta atti ***delegati*** di applicazione generale relativi a una serie di indicatori comuni che gli Stati membri utilizzano per controllare e valutare l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante in tutto il territorio e in tutte le varie regioni, comprese le zone urbane e non urbane. Tali atti ***delegati*** sono adottati entro ***12*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ***a norma dell'***articolo ***10***. Nel preparare tali atti ***delegati***, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 159
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano ***una o più*** autorità ***nazionali competenti dotate*** dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante.	1. Al fine di attuare gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, gli Stati membri designano ***un'***autorità ***nazionale competente dotata*** dei poteri necessari per quanto riguarda l'accettazione dei pagamenti in contanti e l'accesso al contante nonché le attività di mercato del settore della gestione del contante connesse al contante.

Or. en

Emendamento 160
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli indicatori e la relativa compilazione per quanto riguarda la disponibilità e l'accettazione di contante non possono favorire, per come sono progettati, una retroazione negativa, vale a dire portare sistematicamente, per concezione e necessariamente, a una successiva riduzione della disponibilità di contante considerata "necessaria" o della soglia inferiore di utilizzo del contante considerata "critica". La verifica dell'accettazione del contante è effettuata anche tramite un'adeguata rilevazione e

presentazione specifica per settore. I settori essenziali per il pagamento dei servizi pubblici o per il pagamento dei beni essenziali di uso quotidiano sono assolutamente rilevati. Parimenti sono rilevati le discriminazioni relative all'uso del contante rispetto ai metodi di pagamento digitali e gli ostacoli di natura territoriale, quantitativa o temporale alla disponibilità di contante, compresi quei fattori indiretti che possono comportare una discriminazione di fatto del contante.

Or. de

Motivazione

Potrebbe essere utile definire alcuni punti importanti e non lasciare tutto nelle mani della Commissione. Dovrebbero essere evitate retroazioni negative legate alla progettazione: le banche riducono gli sportelli automatici e rendono più difficile l'accesso al contante, dopodiché le statistiche mostrano che le persone usano meno contante, il che porta di nuovo a ridurre la quantità "necessaria", generando una corsa al ribasso. Inoltre potrebbero essere utili alcuni importanti approfondimenti specifici per settore, nonché relativamente ai fattori che influenzano indirettamente l'accettazione e la disponibilità di contante.

Emendamento 161
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini degli articoli 7 e 8, nella sua relazione annuale uno Stato membro può utilizzare, oltre agli indicatori comuni, indicatori specifici per presentare informazioni più dettagliate sulle specificità del territorio, delle regioni e delle aree urbane. Tali indicatori specifici consentono un approccio comune alla valutazione e alla comparabilità dei dati.

Or. en

Emendamento 162
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione prepara tali atti di esecuzione in modo trasparente ed equo. La Commissione e gli Stati membri rendono gli indicatori comuni pubblici e facilmente accessibili.

Or. en

Emendamento 163
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le*** autorità ***nazionali competenti designate comunicano*** nella relazione annuale da trasmettere alla Commissione e alla Banca centrale europea di cui all'articolo 13 i risultati del controllo e della valutazione della situazione per quanto riguarda i livelli di accettazione dei pagamenti in contanti e di accesso al contante, indicando i motivi e i dati che giustificano la loro valutazione.	3. ***L'***autorità ***nazionale competente designata comunica*** nella relazione annuale da trasmettere alla Commissione e alla Banca centrale europea di cui all'articolo 13 i risultati del controllo e della valutazione della situazione per quanto riguarda i livelli di accettazione dei pagamenti in contanti e di accesso al contante, indicando i motivi e i dati che giustificano la loro valutazione***, e pubblica tale relazione in modo adeguato per garantire la trasparenza e la responsabilità pubblica***.

Or. de

Emendamento 164
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che ***il livello di*** accettazione dei pagamenti in contanti ***pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro*** o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.	4. Se ritiene che ***l'***accettazione ***obbligatoria*** dei pagamenti in contanti ***sia pregiudicata*** o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 165
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.	4. Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. ***Le misure correttive sono corredate da scadenze vincolanti e chiari traguardi.*** Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 166
Fabio De Masi

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.	4. Se ritiene che il livello di accettazione dei pagamenti in contanti pregiudichi l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete in euro o che non sia garantito un accesso sufficiente ed effettivo al contante, lo Stato membro indica nella propria relazione annuale le misure correttive che si impegna ad adottare per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. ***Le misure correttive comprendono l'installazione di sportelli automatici da parte della rispettiva banca centrale nazionale.*** Le misure correttive entrano in vigore senza indebito ritardo.

Or. de

Emendamento 167
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le ***risultanze della*** relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11.	5. La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le ***misure correttive proposte nella*** relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono

adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 168
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le risultanze della relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11.	5. La Commissione esamina le relazioni annuali in stretta consultazione con la Banca centrale europea. Se le misure correttive proposte da uno Stato membro a norma del paragrafo 4 appaiono insufficienti o se la Commissione ritiene che l'accettazione di pagamenti in contanti o l'accesso sufficiente ed effettivo al contante in uno Stato membro non sia in linea con gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 nonostante le risultanze della relazione annuale, la Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono misure adeguate e proporzionate che lo Stato membro interessato adotta entro il termine stabilito nel rispettivo atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11. ***Nel preparare tali atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea.***

Or. en

Emendamento 169
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 170
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].	
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.	
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il	

Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 171
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per ***un periodo indeterminato*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per ***cinque anni*** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 172
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni ***[comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale]*** da applicare in caso di violazione del presente regolamento ***e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione***. ***Le sanzioni***	***Le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali*** stabiliscono le ***sanzioni amministrative e altre misure amministrative in relazione alla violazione o all'elusione del presente regolamento. Conformemente al regolamento (UE) [inserire il riferimento***

previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

– proposta di regolamento sui servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 - COM(2023) 367 final], l'articolo 96, l'articolo 97, paragrafi da 2 a 4, e gli articoli 98, 99, 100, 101, 102 e 103 dello stesso regolamento si applicano come norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 173
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e in ogni caso puniscono finanziariamente le violazioni legate all'esclusione ex ante dei pagamenti in contanti da parte dei venditori o la discriminazione di fatto e sostanziale dei pagamenti in contanti rispetto ai pagamenti digitali. La Commissione definisce orientamenti non vincolanti sui requisiti minimi per le sanzioni nazionali per le categorie tipiche di violazioni e può a tal fine adottare atti delegati conformemente all'articolo 6***. Gli

	Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. de

Emendamento 174
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Ciò vale in particolare per le sanzioni contro il rifiuto unilaterale e sproporzionato di accettazione del contante comunicato tramite un cartello affisso sulla porta del negozio o misure analoghe. Restano impregiudicate le rispettive disposizioni nazionali in materia di accettazione delle monete.*** Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. de

Emendamento 175
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni [comprese le sanzioni pecuniarie e le sanzioni pecuniarie di natura non penale] da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Ciò vale in particolare per le sanzioni contro il rifiuto unilaterale e sproporzionato del contante mediante un cartello affisso sulla porta del negozio o misure analoghe. Si applicano le rispettive normative nazionali per l'accettazione delle monete.*** Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 176
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del beneficiario, dell'ente creditizio o dell'ente non

	creditizio coinvolto in una violazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 177
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione e alla Banca centrale europea una relazione ***contenente*** informazioni sugli aspetti seguenti:	1. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione e alla Banca centrale europea una relazione***, che è liberamente accessibile su Internet sia nella lingua nazionale che in inglese e contiene*** informazioni sugli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 178
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione e alla Banca centrale europea una relazione contenente informazioni sugli aspetti seguenti:	1. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione e alla Banca centrale europea una relazione contenente informazioni sugli aspetti seguenti ***e liberamente disponibile su internet sia nella lingua nazionale che in inglese***:

Or. de

Emendamento 179
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Tutte le elaborazioni statistiche sull'accettazione e la disponibilità di contante presentate nel dettaglio o come risultato nel contesto di tali relazioni sono liberamente accessibili su internet nella lingua nazionale e in inglese. In tale contesto sono illustrati nel dettaglio i metodi statistici di raccolta e valutazione. Analogamente sono elencati in modo conforme alla protezione dei dati tutti i reclami presentati all'autorità nazionale di vigilanza competente a norma dell'articolo 9, comprese una presentazione adeguata dei risultati dell'indagine successiva e un'illustrazione dell'efficacia dell'applicazione del presente regolamento in caso di violazione. L'accesso a tali informazioni avviene tramite un sito web dell'UE.

Or. de

Motivazione

Negli ultimi anni sono emerse carenze gravi e ripetute nell'integrità e nella qualità delle valutazioni delle autorità centrali. Affinché tali autorità siano soggette a un adeguato controllo pubblico e rispettino i requisiti di trasparenza dell'UE e del mondo accademico, le metodologie quantitative alla base delle dichiarazioni contenute nelle loro relazioni dovrebbero essere verificabili, così come i reclami e l'impegno profuso dall'autorità.

Emendamento 180
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo degli Stati membri di informare in merito ai mezzi di ricorso	Mezzi di ricorso

Or. en

Emendamento 181
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami ***alle*** autorità ***nazionali competenti*** in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.	Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami ***all'***autorità ***nazionale competente*** in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante. ***Le informazioni sono facilmente accessibili, comprensibili e disponibili in inglese oltre che nella lingua nazionale.***

Or. de

Emendamento 182
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami ***alle autorità nazionali competenti*** in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.	Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami ***all'autorità nazionale competente*** in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.

Or. en

Emendamento 183
Fabio De Masi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami ***alle*** autorità ***nazionali competenti*** in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.	Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami ***all'***autorità ***nazionale competente*** in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.

Or. de

Emendamento 184
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.	***Gli Stati membri stabiliscono le norme relative ai mezzi di ricorso applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. I mezzi di ricorso previsti sono effettivi e proporzionati. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.*** Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.

Or. en

Emendamento 185
Jorge Martín Frías, Jorge Buxadé Villalba, Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.	Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante. ***Gli Stati membri istituiscono un'autorità centrale che funge da punto di contatto per i reclami in caso di rifiuto di pagamento o di deposito in contanti.***

Or. es

Emendamento 186
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.	Gli Stati membri forniscono alle persone fisiche e alle imprese informazioni chiare ***e facilmente accessibili*** sui canali e sui mezzi di ricorso efficaci di cui dispongono per presentare reclami alle autorità nazionali competenti in merito a casi di rifiuto illegittimo di accettare contante e di accesso insufficiente e non effettivo al contante.

Or. en

Emendamento 187

Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari di un debito pecuniario denominato in euro accettano pagamenti in banconote e monete in euro conformemente alle disposizioni del presente regolamento, a prescindere dal fatto che accettino o meno pagamenti in euro digitale a norma del regolamento [XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale]. Laddove l'accettazione delle banconote e delle monete in euro e dell'euro digitale sia obbligatoria a norma delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale), il pagatore ha il diritto di scegliere il mezzo di pagamento.	2. I beneficiari di un debito pecuniario denominato in euro accettano pagamenti in banconote e monete in euro conformemente alle disposizioni del presente regolamento, a prescindere dal fatto che accettino o meno pagamenti in euro digitale a norma del regolamento [XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale]. Laddove l'accettazione delle banconote e delle monete in euro e dell'euro digitale sia obbligatoria a norma delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale), il pagatore ha il diritto di scegliere il mezzo di pagamento. ***L'istituzione di un futuro euro digitale non diminuisce la rilevanza del contante in euro. Entrambe le forme di denaro pubblico coesistono e offrono ai cittadini mezzi di pagamento complementari, garantendo possibilità di scelta, resilienza e accesso universale.***

Or. en

Emendamento 188
Nikos Papandreou, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
	All'allegato I è aggiunto il seguente punto: "68) Regolamento (UE) 20../….

del Parlamento europeo e del Consiglio sul corso legale delle banconote e delle monete in euro (GU L[…], [……..], [pag. ..]).".

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero poter difendere collettivamente il loro diritto di accesso al contante e di accettazione del contante. È pertanto opportuno includere la presente proposta legislativa nell'allegato dei fascicoli contemplati dalla direttiva relativa alle azioni rappresentative.

Emendamento 189
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [data - cinque anni dall'entrata in vigore] la Commissione procede a un riesame del funzionamento e degli effetti del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.	Entro [data - cinque anni dall'entrata in vigore] la Commissione procede a un riesame del funzionamento e degli effetti del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. ***La relazione, se del caso, è corredata da proposte legislative.***

Or. en